

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GHERBEZ, DE SABBATA, TARAMELLI,  
BOLDRINI e CALICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1985 \*

Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze  
a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 22 dicembre 1980, n. 932, portante « Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali », si è provveduto, esclusivamente nei confronti dei perseguitati politici antifascisti e razziali, che hanno subito persecuzioni, appunto per ragioni politiche e razziali, sino alla data dell'8 settembre 1943, a porre riparo ad una grave ingiustizia, consistente nell'esclusione dei familiari dei perseguitati dai benefici e, soprattutto, dal beneficio dell'assegno vitalizio di benemerenzza, in quanto non era stata prevista per i familiari la reversibilità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e, fatto ancora più grave, non era neppure stata prevista, sempre per i familiari, la possibilità di conseguire la quota reversibile dell'assegno nel caso in cui l'avente diritto al-

l'assegno fosse deceduto prima dell'entrata in vigore della legge.

Nella medesima situazione si trovano gli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. ed i loro familiari.

A favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. è stato predisposto e concesso un assegno vitalizio, identico a quello previsto per gli ex perseguitati politici anti-fascisti e razziali, ma per i familiari degli ex deportati nei campi di sterminio nulla è stato previsto relativamente alla reversibilità.

Anche per quanto concerne la copertura, durante i periodi di persecuzione, dei periodi scoperti da contribuzione, con acollo da parte dello Stato dell'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici, è stato provveduto con la legge 22 dicembre 1980, n. 932, articolo 2.

Nulla è stato, invece, fatto per quanto concerne gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti K.Z.

Questa disparità di trattamento deve essere, per ragioni di intrinseca giustizia, eliminata.

Con il presente disegno di legge si propone che la legge 18 novembre 1980, n. 791, portante « Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. », sia integrata e modificata introducendo, anche per gli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, la medesima ampiezza del beneficio dell'assegno vitalizio e della copertura, con pagamento vir-

tuale dell'importo dei contributi figurativi a carico dello Stato, dei periodi scoperti da contribuzione ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Anche per gli ex deportati politici deve essere prevista la reversibilità dell'assegno vitalizio a favore dei familiari, secondo le norme esattamente corrispondenti a quelle applicate per gli ex perseguitati politici antifascisti e razziali.

I proponenti invitano perciò i colleghi senatori a voler accogliere il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perchè deceduti in deportazione o successivamente anche dopo il rientro in patria e prima dell'entrata in vigore della stessa legge 18 novembre 1980, n. 791.

## Art. 2.

Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subito, che portò alla privazione della libertà ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dai cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione dell'assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge.

È a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.

Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300.000.000 nell'anno finanziario 1985, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.